



Commissione Speciale per lo Statuto della Regione Piemonte

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 306/2002

Scheda tecnica

Seduta n. 17 del 12 luglio 2002

A cura del Gruppo di lavoro tecnico della Commissione Speciale per lo Statuto della Regione Piemonte: Silvia Arneodo, Fernando Bagnasco, Antonella Boffano, Angelo Casolo, Aurelia Jannelli, Francesco Pallante, Tiziana Zaniolo

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 306/2002

Scheda tecnica

1. PREMESSE

Con deliberazione legislativa statutaria n. 52, approvata dal Consiglio regionale in seconda votazione nella seduta del 25 luglio 2001, la Regione Marche ha affiancato la dizione "**Parlamento delle Marche**" a quella di "*Consiglio regionale*" e la dizione di "**Deputato regionale**" a quella di "*Consigliere regionale*"¹.

Contro tale deliberazione è stato proposto ricorso da parte del Governo della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2001.

2. RIFORME PARZIALI STATUTARIE

2.1 Motivi del ricorso del Governo

L'Avvocatura dello Stato ha asserito la violazione dell'articolo 123 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al legislatore regionale la potestà di approvare prima uno Statuto organico e completo e poi eventualmente di modificarlo, ma non la potestà di modificare, con piccoli interventi parziali, uno Statuto approvato con legge statale anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/1999. Il ricorrente ha, al riguardo, sostenuto che l'emanazione di molteplici atti normativi statutari in assenza di uno Statuto organico interamente deliberato dalla Regione potrebbe dar luogo a difficoltà interpretative,

¹ La deliberazione legislativa statutaria della Regione Marche recita:
"In attuazione dell'articolo 123 della Costituzione, a far tempo dall'entrata in vigore della presente disposizione stralcio a contenuto statutario, in tutti gli atti ufficiali della Regione:
a) alla dizione "*Consiglio regionale*" viene affiancata la dizione "*Parlamento delle Marche*";
b) alla dizione "*Consigliere regionale*" viene affiancata la dizione "*Deputato delle Marche*".

anche nei confronti del corpo elettorale eventualmente chiamato a pronunciarsi mediante *referendum*.

2.2 Decisione della Corte Costituzionale

Pur non pronunciandosi espressamente sul punto in esame, la Corte ha tuttavia affrontato esaurientemente la problematica nella sentenza n. 304/2002 (al riguardo, vedasi la relativa scheda tecnica).

3. CONSIGLIO REGIONALE

3.1 Motivi del ricorso del Governo

L'aggiunta alla dizione "Consiglio regionale" dell'intitolazione "Parlamento" viola le prerogative statali costituzionalmente garantite in quanto, se il *nomen iuris* degli organi connota tipicamente le loro funzioni, a maggior ragione la dizione "Parlamento" identifica -nello Stato moderno in generale e nell'ordinamento italiano in particolare- l'espressione della volontà e sovranità popolare. La locuzione "Consiglio regionale", adottata dalla Costituzione per designare l'organo rappresentativo della Regione e recentemente ribadita dalle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001, è indicativa di quel regime di autonomia, diverso dalla sovranità, di cui gode la Regione.

3.2 Decisione della Corte costituzionale

Con sentenza n. 306 del 3 luglio 2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la deliberazione legislativa statutaria della Regione Marche, motivando la propria decisione sulla base di quanto segue.

Richiamando le argomentazioni già formulate con la precedente decisione n. 106/2002, la Consulta ha ribadito la sussistenza del divieto, imposto dalla Costituzione ai Consigli regionali, di fregiarsi del nome "Parlamento", ponendo in risalto come la peculiare forza connotativa della parola impedisca "ogni sua declinazione intesa a

circoscrivere in ambiti territorialmente più ristretti quella funzione di rappresentanza nazionale che solo il Parlamento può esprimere e che è ineluttabilmente evocata dall'impiego del relativo *nomen*". Al riguardo, ha aggiunto la Corte, non può presentare alcuna rilevanza il fatto che la scelta di impiegare la dizione di Parlamento per indicare il Consiglio regionale sia adottata con deliberazione legislativa statutaria, anziché con legge regionale ordinaria, dal momento che il vincolo dell'armonia degli Statuti regionali con la Costituzione è espressamente previsto dal primo comma dell'articolo 123 della Costituzione medesima.

4. DEPUTATO REGIONALE

4.1 Motivi del ricorso del Governo

La Regione Marche, intitolando il proprio organo rappresentativo con lo stesso appellativo spettante alle Camere ed attribuendo ai suoi membri la qualifica di "Deputato", si arroga la titolarità di una sovranità che, a Costituzione vigente, spetta solo alla Repubblica, una e indivisibile.

4.2 Decisione della Corte costituzionale

Per quanto attiene alla possibilità di impiegare il titolo di "Deputato" con riferimento ai membri dei Consigli regionali, i giudici della Corte Costituzionale hanno ricordato come, nell'ordinamento giuridico italiano, tale attribuzione sia consentita solamente dallo Statuto speciale della Regione Sicilia: la disciplina *de qua* appare tuttavia assolutamente eccezionale e dunque insuscettibile di applicazioni analogiche, tanto più ove si consideri che lo Statuto speciale della Regione Sicilia è stato approvato in data anteriore all'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Per quanto attiene alle altre regioni, il *nomen* di "Consigliere", imposto dalla Costituzione o dai rispettivi Statuti speciali, non risulta modificabile, tanto più con un vocabolo di forza evocativa notevole quale è il termine "Deputato".

5. QUESTIONE PROCEDURALE

5.1 Motivi del ricorso del Governo

Il Governo ha rilevato che la deliberazione legislativa statutaria impugnata non era stata ancora promulgata al momento della proposizione del ricorso. Ha altresì notato che le disposizioni costituzionali non stabiliscono se una deliberazione legislativa statutaria possa essere promulgata oppure sottoposta a referendum confermativo in pendenza di un giudizio costituzionale. Tuttavia, in attesa di una interpretazione integratrice da parte della Corte, il Governo ha affermato l'esigenza di una pronuncia il più possibile sollecita.

5.2 Decisione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale (facendo riferimento alle motivazioni già esplicitate con la propria sentenza n. 304/2002) ha rigettato le argomentazioni proposte dalla Regione Marche, secondo cui l'impugnazione governativa della legge statutaria non avrebbe potuto essere proposta prima che la stessa fosse stata promulgata e pubblicata. Il termine per promuovere il controllo di legittimità costituzionale sugli Statuti regionali decorre infatti dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria e non da quella, successiva alla promulgazione, che è condizione per l'entrata in vigore.